



Dipartimento Previdenza e Assistenza

ATTI DEL CONVEGNO 23.1.03 ORGANIZZATO DA DIAGRAM APS

ADEGUAMENTO (DECENNALE) DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PREESISTENTI AL D.LGS.124/ 93

Sintesi dei lavori

Dott. Sergio Corbello (presidente Assoprevidenza): panorama sulle problematiche dei vecchi fondi

Ricordiamo che il primo effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 124/93 è stato quello di impedire l'iscrizione ai fondi a prestazioni definite dei lavoratori assunti successivamente.

Tali fondi, perciò, erano chiusi ai nuovi ingressi.

Ricordiamo, inoltre, che anche l'aspetto fiscale era stato riformato dal decreto, influenzando notevolmente sulla vita successiva dei fondi.

Quando parliamo di adeguamento dei vecchi fondi a tale decreto ci riferiamo a quelle norme che dovrebbero essere emanate dal Ministero dell'Economia alla scadenza decennale dalla promulgazione del Decreto e che dovrebbero precisare in quale misura e secondo quale interpretazione il decreto 703/96 (investimenti e conflitto di interessi), il principio della pariteticità della composizione degli organismi e della contabilità in quote vadano applicati ai vecchi fondi.

Anzitutto precisiamo che la scadenza del decennio non comporta alcuna decadenza automatica. Inoltre l'adeguamento dovrà tener conto delle situazioni reali esistenti.

L'applicazione sic et simpliciter del decreto 703 appare problematico, per l'esagerata rigidità di tale decreto. Infatti il divieto assoluto di detenere immobili sembra improponibile, anche perché l'utilizzo, in alternativa, di fondi immobiliari o di società immobiliari avrebbe conseguenze fiscali pesanti.

Per quanto riguarda la gestione degli investimenti mobiliari, in certe situazioni, come quelle dei fondi esistenti all'interno delle banche, potrebbe restare interna al fondo, sfruttando le professionalità esistenti. E' dimostrato, comunque, che la gestione esterna ha la necessità di essere seguita costantemente dal CdA.

Circa la composizione degli organismi, in alcuni fondi appare per il momento insopprimibile la componente pensionati.

La suddivisione patrimoniale in quote e l'incarico alla banca depositaria appaiono previsioni d'importanza secondaria.

Dott. Ferdinando Montaldi (responsabile Direzione Autorizzazioni e Vigilanza II Covip)

D'accordo con Corbello sul significato della scadenza decennale. Oggi c'è un lavoro in progress con il Ministero dell'Economia. Ricordo che la realtà dei fondi preesistenti è preminente nella previdenza complementare italiana.

Le regole del D. 703 vanno ricalibrate nell'interesse degli iscritti.

Ad oggi i fondi preesistenti attuano una gestione degli investimenti secondo le seguenti proporzioni:

1/3 gestione diretta, 1/3 gestione esterna, 1/3 gestione assicurativa.

Le particolari regole che i fondi assicurativi devono seguire pongono tali fondi in una situazione di maggiore coerenza con le finalità previdenziali.

Circa la questione dei conflitti di interesse (d.lgs.703) ricordo che l'esigenza vera è quella di garantire una tutela agli iscritti.

Altro principio che abbiamo cercato di far rispettare, congiuntamente a quello del conflitto di interessi è quello dell'incompatibilità tra il ruolo di consigliere e quello di fonte istitutiva. Anche tale principio, però, nella fase di adeguamento dei fondi preesistenti, dovrà essere parzialmente rivisto, perché l'applicazione letterale non ha fondamento.

Segnalo che il settore mostra le seguenti tendenze:

- ◆ Graduale ma costante riduzione del numero delle forme previdenziali
- ◆ Aumento delle forme gestionali "multicomparto"
- ◆ Adozione dei principi (anche se non nel dettaglio) dell'art.6 D.Lgs. 124 circa la scelta dei gestori.

Per chiudere, credo che l'aspetto più importante da realizzare nella fase di adeguamento è che i fondi preesistenti rendano i propri statuti del tutto compatibili con le norme della 124/93. Poi, il dettaglio delle regole potrà utilmente essere modificata anche per i nuovi fondi.

Prof. Pasquale Sandulli (Docente Ordinario nell'Università La Sapienza di Roma)

Evoluzione delle forme preesistenti con particolare riferimento alla competenza delle fonti.

Non ha senso l'aritmica della scadenza decennale dal 28.4.93, perché tale scadenza era stata pensata per dare modo al Ministero e alla Commissione di Vigilanza di fare una ricognizione per poi intervenire con una riclassificazione. Non va dimenticato che le modifiche in corso potrebbero coinvolgere l'intera materia e non già i soli fondi preesistenti.

L'art.18 è stato necessario per prendere atto e dare riconoscimento alle forme preesistenti.

Il blocco indiscriminato fatto allora (*complici le Confederazioni dei lavoratori*) ha comportato la chiusura di alcuni fondi che erano già a contribuzione definita.

Il dna del vecchio iscritto continuerà ad esistere finché saranno in vita gli attivi di allora.

L'universo dei fondi è stato sconvolto dalle operazioni di fusione e concentrazione di aziende.

Alle fonti istitutive e costitutive la normativa affida compiti fondamentali. E' ad esse che spetta affrontare la fase di adeguamento e risolvere i relativi problemi. Teniamo presente che le norme statutarie incompatibili, anche se non suscitano l'intervento immediato di Covip, non per questo diventano legittime.

Il più grave rischio che presentano attualmente le fonti istitutive è quello della divisione che, se dovesse radicalizzarsi, potrebbe mettere in crisi l'intero sistema.

Altra tendenza in atto nel sistema che io considero pericolosa è quella che, coinvolgendo il TFR, ci sta portando verso la necessità (obbligatorietà). Sarebbe un cambiamento radicale, soprattutto perché contrapposto alla assoluta libertà di adesione.

S'innesta a questo punto la questione della pariteticità (che, in termini di principio è in contrasto con il principio democratico di creazione di maggioranze).

La pariteticità perpetua il principio della contrattazione permanente. **La pariteticità applicata alla professionalità diventa aberrante.**

Gli organi di amministrazione devono avere la consapevolezza che sono investiti di responsabilità individuali nei confronti degli iscritti.

Una linea di possibile adeguamento per i vecchi fondi è quella di passare al fondo aperto. Naturalmente non deve essere utilizzata tale occasione per "liquidarsi il gruzzolo", quindi non deve esserci soluzione di continuità.

Ritengo non condivisibile l'opinione della Cassazione che sostiene che la possibilità di uscire da un fondo a prestazioni definite esiste solo per i nuovi iscritti. Questo tipo di

giurisprudenza va meditata da parte delle fonti istitutive e costitutive per pensare al proprio adeguamento nel segno dell'unità del sistema.

Prof. Paolo De Angelis (Docente straordinario nell'Università La Sapienza di Roma)
Aspetti attuariali e tecnici nella trasformazione dei Fondi Pensione

Ripercorre il procedimento di trasformazione di un fondo a prestazioni definite in un fondo a contribuzione definita. Ad un certo punto si pongono alcuni problemi tecnici:

1. Sufficienza delle riserve matematiche (se insufficienti avvio di trattative per individuare soluzioni pratiche)
2. Costituzione zainetti iniziali, che si può realizzare con tre possibili metodi:
 - ◆ Quello della pensione teorica consolidata (con le regole precedenti)
 - ◆ Quello del capitale obiettivo (capitale riferito alla retribuzione al termine della carriera di base)
 - ◆ Quello empirico retribuzione/anzianità (con riferimento all'inquadramento del momento)
3. Regole per stabilire la contribuzione a c/ datore, con le due alternative principali:
 - sistema ad aliquota costante
 - sistema ad aliquota crescente in funzione dell'età e dell'anzianità contributiva
4. Copertura rischio premorienza e invalidità, che si traduce in:
 - Accordo per stabilire il capitale assicurato
 - Scelta della forma: autoassicurazione o polizza assicurativa
5. Modello di gestione amministrativo-finanziaria con alternativa tra
 - interna
 - esterna
 - adesione collettiva a fondo aperto, lasciando in azienda solo la sezione a prestazioni definite
6. Regole di asset allocation che prevedono le seguenti alternative:
 - asset mix (con unico comparto)
 - tecniche di diversificazione (multicomparto)
 - tecniche di immunizzazione, con investimento in azioni asincrone rispetto all'andamento del mercato
 - strumenti derivati (hedge funds, ecc.)

L'erogazione delle rendite, di norma, viene affidata ad una compagnia. Il montante maturato dall'iscritto viene quindi utilizzato per pagare un premio. A questo punto occorre verificare i caricamenti, che rappresentano la remunerazione della compagnia.

Ricordo che per tasso tecnico di attualizzazione si intende il rendimento minimo garantito dalla gestione separata. Se tale tasso è zero, tutto il rendimento effettivo (positivo o negativo che sia) viene riconosciuto al soggetto. Se tale tasso è, invece, 1, 2 o 3, viene girato al soggetto solo la eventuale differenza tra il tasso effettivo e il tasso tecnico.

Tener presente che, più alto è il tasso garantito più bassa è la rendita iniziale.

Il relatore si è, infine, soffermato sul *longevity risk* (rischio di longevità), che sta creando seri problemi a tutto il sistema previdenziale.

Avv. Paolo Puri (tributarista): La variabile fiscale nella trasformazione dei fondi

Il relatore ricorda che, per quanto riguarda i fondi interni, l'azienda per poter usufruire delle deduzioni fiscali, non è sufficiente che crei un patrimonio di destinazione (art.2117) ma deve anche istituire il Comitato di Sorveglianza.

Laddove non vi sia vera separatezza del patrimonio da quello della società non può esservi tassazione sostitutiva quindi il patrimonio viene tassato come se fosse della società.

In assenza della separatezza, per l'iscritto non funziona la deduzione sulla parte della prestazione che deriva da rendimenti finanziari. L'azienda potrà godere delle deduzioni soltanto al momento della erogazione della prestazione.

A questo punto il relatore individua nel **fondo esterno all'azienda, a prestazioni definite**, la fattispecie che **potrebbe, già oggi, godere della tassazione ideale** (Esenzione nella contribuzione, Esenzione nella gestione, Tassazione delle prestazioni: in sintesi EET).

In questo caso la deducibilità dei contributi dei lavoratori potrebbe anche superare il 12%.

L'avv. Puri precisa quale potrebbe essere la penalizzazione nel caso di conferimento, da parte dei fondi, del patrimonio immobiliare ad una società immobiliare o ad un fondo immobiliare: la tassazione sarebbe, in questo caso, di circa il 10% del valore del patrimonio conferito.

Conclusioni

A conclusione del convegno i relatori rispondono ad alcune domande poste dai partecipanti.

1a domanda: decaduta la lettera d) comma 2 art.4 del decreto 211/97 (requisito sindacale), come si può risolvere il problema della rarefazione dei candidati in possesso dei requisiti professionali?

- (Montaldi -Covip) Laddove vi siano difficoltà al reperimento di soggetti dotati dei requisiti professionali richiesti, **occorre modificare gli statuti, in modo di poter utilizzare anche soggetti esterni rispetto ai partecipanti al fondo** (Sandulli) Naturalmente, per rintracciare dei candidati all'esterno dei fondi **occorre anche pagarli.**

2a domanda: Con riferimento alla prestazione accessoria della premorienza e inabilità, qual' è il numero di teste oltre il quale diventa conveniente la forma dell'autoassicurazione?

- (Prof. De Angelis) Risposta: il numero è di circa 500 teste al costo attuariale delle quali aggiungerei un caricamento del 20% per compensare eventuali picchi nel numero dei sinistri. Ad essere ulteriormente prudenti si potrebbe aggiungere una polizza che copra gli eventi catastrofici per la collettività interessata, polizza che si trova a costi decisamente bassi

3a domanda: Di quanto deve aumentare la riserva pensionati per passare dalla tavola di speranza di vita del 92 alla cosiddetta RG48?

- (prof. De Angelis) Risposta: **RG 48 richiede un patrimonio pari a quello necessario per la tavola 92 + il 25% o 30%.**
Per i fondi che utilizzano un tasso tecnico molto basso il maggior costo è compensabile. Non altrettanto per i fondi che utilizzano un tasso medio-alto.

Milano, 28.01.03

Il Dipartimento